

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 Forma degli atti e del procedimento.

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro alle condizioni e nei limiti di valore previsti dalla normativa vigente.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. Gli atti del procedimento di mediazione sono redatti in lingua italiana e nella stessa lingua si svolgono gli incontri di mediazione, salvo casi particolari autorizzati dal responsabile dell'organismo con il consenso delle parti e del mediatore.
5. Le comunicazioni all'organismo (di seguito anche ODM), a mezzo di posta elettronica certificata, devono essere inviate all'indirizzo pubblicato nella sezione dedicata all'ODM del sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
6. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche e, anche nelle procedure di mediazione che non si svolgono secondo modalità telematiche, gli incontri di mediazione possono svolgersi con alcune o tutte le parti collegate con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 3 Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. I soggetti presenti agli incontri di mediazione si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza mediante dichiarazione inserita a verbale o sottoscrivendo dichiarazione separata.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipano al procedimento sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, in tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità.

Art. 4 Determinazione del valore della controversia e degli accordi

1. Il valore della controversia oggetto del procedimento di mediazione si determina in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Nella domanda di mediazione la parte istante deve dichiarare il valore della controversia determinato secondo i criteri sopra indicati. Quando tale indicazione non è possibile, nella domanda devono essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il responsabile dell'organismo di mediazione, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, può rideterminare il valore della controversia anche nei seguenti casi:

- a) qualora siano stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1;
- b) quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento da cui risulti una variazione del valore della controversia secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

CAPO II - DELL'INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 Domanda di mediazione e attivazione del procedimento

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

1. Il procedimento di mediazione si attiva con il deposito della domanda presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM), nel rispetto dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 4 del D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.

2. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o di chi ne ha la rappresentanza sostanziale è in forma libera ed è preferibilmente compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM.

3. La domanda di mediazione deve contenere:

a) l'identificazione dell'ODM adito;

b) i dati identificativi delle parti: nome, cognome o denominazione, indirizzo di residenza o sede legale, codice fiscale e partita iva, l'indirizzo email ordinario e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui si chiede che siano inviate le comunicazioni relative al procedimento;

c) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

e) nel caso di controversia riguardante una materia per la quale il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, specifica indicazione della materia oggetto della domanda di mediazione;

f) nel caso di cui all'art. 5 quater, del D.lgs. n. 28/2010, l'indicazione del provvedimento del Giudice che ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione;

g) nel caso di cui all'art. 5 sexies del D.lgs. n. 28/2010 l'indicazione che la mediazione è promossa sulla base di clausola contrattuale o statutaria;

h) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte nel primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura, ove previsto o presente, l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione, i recapiti del difensore comprensivi di indirizzo di studio, numero di telefono ed indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.

i) la dichiarazione espressa della parte istante di accettare quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare, quanto stabilito all'art. 8 sulla comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione di termini di prescrizione e decadenza.

4. La domanda di mediazione può contenere:

l) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica ovvero la richiesta di partecipare al primo incontro con collegamento da remoto, corredate, in entrambi i casi, delle dichiarazioni previste all'art. 33 e dell'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

m) l'eventuale indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine Avvocati territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero l'indicazione della sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

5. Fermo quanto stabilito per le mediazioni con modalità telematiche, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM, con messaggio di posta elettronica certificata, inviato all'indirizzo PEC di cui all'art. 2, comma 5, oppure mediante deposito cartaceo presso gli uffici della segreteria.

6. Con la domanda, la parte istante deposita:

- copia di un suo documento d'identità;
- qualora sia rappresentata ai sensi dell'art. 16, copia di un documento d'identità del rappresentante e la procura conferita al rappresentante;
- qualora la parte istante non sia una persona fisica, copia dell'eventuale procura o del diverso atto da cui risultino i poteri di rappresentanza qualora questi non risultino dalla visura del registro imprese allegata ai sensi del punto che segue;
- se iscritta nel registro delle imprese una visura aggiornata, anche per estratto;
- qualora la mediazione sia stata demandata dal Giudice, copia del relativo provvedimento;
- qualora la mediazione sia promossa in forza di una clausola contrattuale o statutaria, copia per estratto della stessa clausola;
- copia del documento d'identità del difensore che assiste la parte;
- copia della procura rilasciata al difensore, con elezione di domicilio presso lo stesso, con sottoscrizione autenticata ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'Avvocato;
- la contabile del bonifico od altro documento comprovante il pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione per il primo incontro;
- la copia della delibera di ammissione al gratuito patrocinio oppure l'istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

7. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento ed impegna la parte a provvedere al pagamento delle indennità e dei rimborsi previsti al capo VII del presente regolamento.

8. Le parti possono depositare all'organismo una domanda di mediazione congiunta, nella quale possono indicare concordemente il nome di un mediatore scelto tra quelli iscritti nell'elenco dei mediatori dell'ODM.

Art. 6 Adempimenti della segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo gestisce e coordina il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore, formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. La segreteria cura le richieste di accesso agli atti di cui al capo VIII.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti di cui al presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.
5. La Segreteria comunica al Mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Responsabile dell'ODM, avvertendolo che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui all'11.
6. La Segreteria acquisisce dal Mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.
7. La Segreteria predisponde l'avviso di avvio del procedimento di cui all'Art. 7 e provvede alle comunicazioni alle parti previste dall'Art. 8.
8. La segreteria cura gli adempimenti per la trasparenza di cui all'art. 50.

Art. 7 Avviso di avvio del procedimento

1. Avvenuta la nomina del mediatore, ricevuta la sua accettazione e le dichiarazioni di cui all'11, la segreteria predisponde l'avviso di avvio del procedimento, che è sottoscritto dal Responsabile dell'ODM.
2. L'avviso di avvio del procedimento contiene:
 - a) L'identificazione dell'ODM con il numero di iscrizione nel registro;
 - b) i dati identificativi della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la data di avvenuto deposito della domanda, il numero progressivo assegnato al procedimento di mediazione, risultante dal registro degli affari di mediazione;
 - c) il nome del Mediatore designato;
 - d) la data ed il luogo dell'incontro di mediazione e le modalità di svolgimento della procedura;
 - e) l'invito alla parte o alle parti che non hanno promosso il procedimento, ad aderirvi, comunicandolo alla segreteria almeno sette giorni prima dell'incontro e comunque prima che quest'ultimo abbia inizio;
 - f) l'avviso alle parti che debbono partecipare al procedimento di mediazione personalmente, che, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, mediante procura scritta avente i requisiti anche di forma richiesti dalla legge, e che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono partecipare alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia;
 - g) la manifestazione di volontà di parte istante di svolgere la mediazione in modalità telematica e la possibilità di aderirvi o, quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
 - g) l'avvertimento alle parti che:
 - g1) ai sensi dell'art. 12 bis, primo comma, del D.Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

g2) a norma dell'art. 12 bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;

g3) che, negli stessi casi di cui al punto g2) che precede, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;

g4) che, quando provvede ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 8 Comunicazione della domanda di mediazione e dell'avviso di avvio del procedimento

1. Copia dell'avviso di avvio del procedimento è comunicata alla parte istante dalla segreteria nel più breve tempo possibile.

2. In pari tempo, la segreteria provvede a comunicare all'altra parte o alle altre parti, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento unitamente a copia conforme della domanda di mediazione depositata.

3. La segreteria comunica la domanda di mediazione e l'avviso di avvio del procedimento con le seguenti modalità ed ai seguenti recapiti:

- alla parte istante, all'indirizzo di posta elettronica certificata a cui la stessa ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento, se inserito nella domanda, ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore da lei nominato, ove previsto o presente;

- alla parte od alle parti nei cui confronti è stata proposta la domanda di mediazione a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di mediazione e, qualora non sia indicato o non sia attivo, a mezzo di raccomandata a.r. inviata all'indirizzo indicato nella domanda di mediazione, ove previsto o presente.

4. L'ODM non effettua ricerche di indirizzi o recapiti delle parti diversi da quelli indicati nella domanda di mediazione o, comunque, forniti dalle parti stesse.

5. L'ODM effettua le comunicazioni esclusivamente ai fini di instaurare il contraddittorio tra le parti e permettergli di partecipare al procedimento di mediazione. L'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Ravenna non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo.

6. Dal momento in cui la domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle comunicazioni previste dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.

Art. 9 Adesione al procedimento

1. 1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da chi ne ha la rappresentanza sostanziale è in forma libera ed è preferibilmente compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM. L'adesione alla mediazione deve essere depositata sette giorni prima della data del primo incontro e, comunque, prima dell'inizio dell'incontro medesimo.

2. La dichiarazione di adesione contiene:

- a) l'identificazione dell'ODM adito;
- b) il numero progressivo e l'anno identificativi del procedimento al quale si aderisce;
- c) i dati identificativi delle parti che dichiarano di aderire al procedimento: nome, cognome o denominazione, indirizzo di residenza o sede legale, codice fiscale e partita iva, l'indirizzo email ordinario e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative al procedimento;
- d) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse;
- e) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte nel primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura, ove previsto o presente, l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione, i recapiti del difensore comprensivi di indirizzo di studio, numero di telefono ed indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata;
- f) la dichiarazione espressa della parte istante di accettare quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare, quanto stabilito all'art. 8 sulla comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione di termini di prescrizione e decadenza.

3. La dichiarazione di adesione può contenere:

- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia e con l'indicazione del relativo valore, determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati di cui all'art. 5, comma 3, lettera b)
- c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica ovvero la richiesta di partecipare al primo incontro con collegamento da remoto, corredate, in entrambi i casi, delle dichiarazioni previste all'art. 33 e dell'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
- d) la eventuale accettazione della richiesta di parte istante di svolgere la mediazione con modalità telematica corredata delle dichiarazioni previste all'art. 33 e dell'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
- e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine Avvocati territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero l'indicazione della

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. Unitamente alla dichiarazione di adesione, la parte aderente deposita o trasmette alla segreteria dell'ODM:

- copia di un suo documento d'identità;
- qualora sia rappresentata ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, copia di un documento d'identità del rappresentante e la procura conferita al rappresentante;
- qualora la parte istante non sia una persona fisica copia dell'eventuale procura o del diverso atto da cui risultino i poteri di rappresentanza qualora questi non risultino dalla visura del registro imprese allegata ai sensi del punto che segue;
- se iscritta nel registro delle imprese una visura aggiornata, anche per estratto;
- copia del documento d'identità del difensore che assiste la parte;
- copia della procura rilasciata al difensore, con elezione di domicilio presso lo stesso, con sottoscrizione autenticata ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'Avvocato;
- la contabile del bonifico od altro documento comprovante il pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione per il primo incontro;
- la copia della delibera di ammissione al gratuito patrocinio oppure l'istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

5. Al momento della ricezione della dichiarazione di adesione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

6. L'adesione della parte o delle parti invitate al procedimento costituisce accettazione del presente regolamento ed impegna la parte a provvedere al pagamento delle indennità e dei rimborsi di cui al capo VII del presente regolamento.

CAPO III – DEL MEDIATORE

Art. 10 Incompatibilità

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando sussista una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella controversia;
- b) se egli stesso o il coniuge od il partner con lui stabilmente convivente è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge od il partner con lui stabilmente convivente ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se ha in corso con una delle parti, a con società da questa controllate, o con il soggetto che la controlla, o con società sottoposta a comune controllo, rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero altri

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

rapporti di natura professionale o associativa o se, in caso di rapporti pregressi, questi sono cessati da meno di due anni

e) se sussistono una o più delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di procedura civile ed, in particolare, se sussistono una o più delle cause di ricusazione previste all'art. 815 c.p.c.;

f) se è curatore tutore, amministratore di sostegno di alcuna delle parti;

g) se egli, il coniuge, i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, i colleghi anche non soci o associati che esercitano la professione negli stessi locali in cui la esercita il mediatore, i praticanti ed i dipendenti di questo, hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio o se tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione vi sono rapporti di lavoro o professionali;

h) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

i) qualora siano venuti meno i requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 e/o dallo statuto dell'ODM.

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. anche trascorso il termine di cui al comma che precede, chi ha svolto la funzione di mediatore non può assumere incarichi per le parti del procedimento di mediazione aventi il medesimo oggetto di quello del procedimento di cui è stato mediatore.

Art. 11 Funzioni e doveri del mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Il mediatore svolge la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento, delle norme e dei principi deontologici e del codice etico e disciplinare dell'ODM.

4. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. In mancanza di tale comunicazione nel suddetto termine, il responsabile dell'ODM può provvedere, senza altro avviso, alla designazione di altro mediatore.

5. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento dell'accettazione dell'incarico:

a) di conoscere e di impegnarsi ad osservare, durante l'intera procedura, le norme vigenti, il regolamento dell'ODM ed il suo codice etico;

b) che egli è e sarà assolutamente imparziale, indipendente e neutrale rispetto alle parti ed ai loro interessi;

b) che egli svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse rispetto alle parti ed alla controversia oggetto di mediazione;

c) che non sussiste alcuna delle cause ostative all'accettazione dell'incarico previste dalla normativa, anche deontologica vigente, dal presente regolamento e dal codice etico dell'ODM;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

d) che non assumerà incarichi professionali per alcuna delle parti del procedimento nei due anni successivi alla sua conclusione;

e) che anche trascorso il termine di cui alla lettera che precede, non assumerà incarichi per le parti del procedimento di mediazione aventi il medesimo oggetto di quello del procedimento di cui è stato mediatore.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di cinque volte in un triennio, pena la cancellazione dall'elenco. Egli, tuttavia, può chiedere di essere temporaneamente sospeso dalle funzioni di mediatore per motivi personali o professionali.

9. Il Mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

10. Il Mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, predisposta dall'ODM, nella quale è contenuto quanto previsto al precedente comma 5 e l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo.

11. Il conferimento dell'incarico al Mediatore diviene effettivo, ed egli può iniziare il procedimento, solo dopo aver sottoscritto ed aver recapitato all'ODM la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui al presente articolo.

12. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa della segreteria e del responsabile dell'organismo.

Art. 12 Designazione del mediatore

1. Il mediatore è designato tra quelli iscritti nell'elenco dei mediatori dell'ODM che non siano stati sospesi.

2. Le parti, se costituite, con richiesta congiunta da far pervenire all'ODM almeno dieci giorni prima della data del primo incontro, possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'ODM.

3. Qualora il responsabile dell'ODM ritenga di accogliere l'indicazione delle parti, sostituisce il mediatore con quello da loro indicato; qualora ritenga di dover disattendere all'indicazione concorde delle parti ne dà loro comunicazione e, se non ancora nominato, provvede alla designazione di un mediatore secondo i criteri di cui ai commi che seguono.

4. Nel caso in cui le parti non abbiano concordemente indicato un mediatore, il responsabile dell'ODM designa il mediatore secondo un criterio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, qualora a suo giudizio, la controversia rientri tra quelle di normale gestione.

5. Nel caso in cui la controversia oggetto della domanda di mediazione, per il suo oggetto, le questioni ad essa sottese, il numero di parti coinvolte od altri elementi, non rientri tra quelle di normale gestione, ovvero presenti aspetti di particolare difficoltà o richieda specifiche competenze, il responsabile dell'organismo, in deroga al criterio di cui al comma che precede nomina un mediatore che risulti idoneo alla migliore gestione della procedura in base ai seguenti criteri:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

- specializzazione in relazione all'oggetto della controversia;

- periodo di svolgimento dell'attività;

- numero di mediazioni trattate in precedenza dal mediatore;

- numero di mediazioni svolte concluse con accordo.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il responsabile dell'organismo può anche nominare più co-mediatori, a condizione che i nominati accettino di prestare la loro attività in co-mediazione. L'indennità così come stabilita dall'Organismo sarà suddivisa in parti uguali tra i mediatori senza oneri aggiuntivi per le parti e l'ODM.

7. Nella scelta tra mediatori ritenuti di pari grado di competenza sarà applicato un criterio di rotazione.

8. Delle nomine avvenute in deroga al criterio di rotazione generale di cui al comma quattro che precede, si tiene conto nelle successive designazioni.

Art. 13 Rinuncia, revoca e sostituzione del mediatore designato

1. Ciascuna parte può chiedere la sostituzione del mediatore designato qualora sussista una causa d'incompatibilità ovvero un obbligo di astensione dall'incarico, previsti dalla normativa vigente, dallo statuto dell'ODM o dal presente regolamento.

2. Ciascuna parte può chiedere la sostituzione del mediatore qualora lo stesso sia venuto meno ai doveri impostigli dalla normativa vigente, dal presente regolamento o dal codice etico dell'ODM o per altri giustificati motivi.

3. La richiesta di sostituzione deve essere inviata all'ODM a mezzo di posta elettronica certificata e deve essere motivata.

4. Qualora il responsabile dell'organismo ritenga fondata la domanda di sostituzione provvede ai sensi del comma 7.

5. Fermo quanto previsto ai commi che precedono, il responsabile dell'organismo può sostituire il mediatore nei seguenti casi:

a) qualora questi sia anche temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria attività;

b) qualora sia venuto meno ai doveri impostigli dalla normativa vigente, dal presente regolamento, dallo statuto o dal codice etico dell'ODM;

c) qualora, anche successivamente alla comunicazione di cui all'art. 11, per qualsiasi altra circostanza risultino venuti meno i requisiti di iscrizione nell'elenco dei mediatori ovvero siano venuti meno i requisiti di indipendenza ed imparzialità del mediatore ovvero quando lo stesso abbia assunto comportamenti tali da farlo apparire come non indipendente ed imparziale rispetto alle parti.

6. Il mediatore, per motivate ragioni, può chiedere di essere sostituito.

7. Nei casi di cui ai commi che precedono il responsabile dell'organismo provvede, senza indugio, alla nomina di un nuovo mediatore e ne dà comunicazione alle parti ed al mediatore.

Art. 14 Rapporti tra il mediatore e le parti durante il procedimento

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

1. Per tutta la durata del procedimento il mediatore deve rispettare il principio del contraddittorio. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

CAPO IV – DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 15 Sede del procedimento e sua durata

1. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 oppure presso i locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'ODM. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto ad indennizzi, rimborsi, esenzioni o riduzioni delle indennità dovute all'ODM.

Art. 16 Partecipazione personale delle parti

1. Le parti persone fisiche partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore o di delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. Le procure sostanziali a rappresentanti e delegati devono essere rilasciate per atto scritto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente e devono contenere gli estremi del documento di identità del delegante.

4. Fermo quanto stabilito agli articoli 5 e 9 del presente regolamento, le procure sostanziali a rappresentanti e delegati devono essere consegnate all'ODM unitamente alla domanda di mediazione od all'adesione al procedimento e, comunque, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione a cui si riferiscono. Alla procura deve essere allegata copia di un documento d'identità del delegato, in corso di validità.

5. Qualora i poteri del rappresentante risultino dal registro delle imprese è sufficiente il deposito di una visura per estratto del medesimo registro, non risalente a più di trenta giorni prima della data del suo deposito all'organismo, e di un documento d'identità del rappresentante, in corso di validità.

Art. 17 Assistenza dell'Avvocato

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti devono partecipare al procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato.

Art. 18 Primo incontro di mediazione

1. Il mediatore tiene il primo incontro di mediazione anche nel caso di mancata adesione della parte invitata o di alcune parti invitate.

2. Nel primo incontro il Mediatore espone alle parti la funzione, le modalità di svolgimento della mediazione ed i benefici fiscali e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

3. Le parti collaborano lealmente fra loro e con il mediatore al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

4. Il primo incontro ha una durata massima di due ore, comprensiva delle sessioni separate. La durata del primo incontro di mediazione può essere estesa, nell'ambito della medesima giornata, su decisione del mediatore, con l'accordo delle parti, qualora per il numero di parti coinvolte o la complessità delle questioni trattate vi sia bisogno di tempo maggiore oppure qualora le trattative in corso abbiano raggiunto uno stato avanzato che faccia presumere, al mediatore, che l'accordo sarà raggiunto entro l'incontro di mediazione.

Art. 19 Incontri successivi e durata del procedimento

1. Il Mediatore, su accordo delle parti, può fissare altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

2. Il rinvio del procedimento ad incontri successivi al primo comporta l'obbligo delle parti di corrispondere all'ODM gli ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 40 del presente regolamento.

3. Il procedimento di mediazione ha la durata prevista dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, o dalla diversa normativa di legge applicabile, prorogabile a norma di legge.

4. Nei limiti derivanti dalla normativa vigente, la proroga del termine di durata del procedimento di mediazione deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.

Art. 20 Rinvio degli incontri già fissati

1. Gli incontri di mediazione già fissati possono essere rinviati dalla segreteria se il rinvio è imposto da ragioni organizzative, sostituzione del mediatore, o da altri motivi effettivi inerenti l'ODM od il mediatore.

2. Gli incontri di mediazione possono, inoltre, essere rinviati

a) su richiesta congiunta di tutte le parti;

b) su richiesta anche di una sola delle parti qualora la stessa od il suo difensore siano impossibilitati a presentarsi per ragioni oggettive e documentate, a condizione che la parte richiedente sia regolarmente costituita nel procedimento di mediazione ed abbia corrisposto le indennità dovute.

3. Il rinvio di un incontro di mediazione ad una data che non rispetti i termini fissati dalla legge per lo svolgimento del primo incontro o di durata del procedimento può essere disposto solo con l'assenso di tutte le parti.

Art. 21 Modalità di svolgimento degli incontri e verbalizzazione

1. Il Mediatore conduce l'incontro con le modalità che ritiene opportune, nel rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento e del codice etico, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Il Mediatore provvede alla redazione del verbale di ciascun incontro, dando atto delle generalità delle parti presenti, degli eventuali loro rappresentanti, degli avvocati che le assistono e degli eventuali altri soggetti presenti all'incontro nonché delle parti che pur regolarmente convocate siano rimaste assenti.

3. Fermo quanto previsto al comma che precede, il mediatore deve accertarsi che il verbale abbia i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

4. Il verbale degli incontri di mediazione che si svolgono con la presenza di tutti i partecipanti avanti al mediatore, non conclusivo del procedimento di mediazione, può essere redatto in un solo originale, conservato dall'ODM, che né rilascia copia alle parti richiedenti.

5. Il verbale conclusivo del procedimento e l'eventuale accordo sono redatti e sottoscritti a norma dell'art. 25 del presente regolamento.

6. Agli incontri di mediazione che si svolgono con modalità telematica o con la partecipazione di uno o più soggetti in collegamento da remoto, si applicano, oltre al presente articolo, le norme del capo VI del presente regolamento.

Art. 22 Consulenza tecnica in mediazione

1. Qualora le parti lo ritengano utile, possono dare incarico ad uno o più consulenti tecnici di svolgere accertamenti, perizie o valutazioni tecniche inerenti all'oggetto della controversia.

2. L'incarico al consulente è attribuito direttamente dalle parti, le quali si assumono l'obbligo di corrispondergli il relativo compenso, secondo gli accordi che le stesse parti concludono con il consulente e fra loro. Il conferimento dell'incarico non instaura alcun rapporto contrattuale tra l'ODM ed il consulente.

3. Il consulente è scelto di comune accordo tra le parti o, su loro concorde richiesta, è indicato dal mediatore.

4. Nel caso in cui il mediatore debba indicare il consulente tecnico, lo seleziona preferibilmente tra i consulenti iscritti all'albo dei CTU del Tribunale di Ravenna o del Tribunale del circondario dove dovranno svolgersi le operazioni peritali.

5. Salvo diverso accordo tra le parti ed il consulente, per la determinazione dei compensi di quest'ultimo si applicano le norme in materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio delle cause civili di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, all'art. 4 della Legge 08/07/1980, n. 319 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 n. 182, nonché alle loro successive modifiche, integrazioni e sostituzioni. Le parti possono chiedere al consulente di presentare un preventivo prima di conferirgli l'incarico.

6. Al momento della nomina del consulente le parti stabiliscono se la sua relazione possa essere prodotta davanti all'autorità giudiziaria ovvero se la stessa debba rimanere riservata.

7. Il consulente deve dichiarare di accettare quanto previsto dal presente regolamento e prestare impegno scritto a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

8. Al momento dell'assunzione dell'incarico, il consulente deve dichiarare di essere del tutto indipendente ed imparziale rispetto alle parti e che, in particolare, non sussiste alcuna delle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile né alcun motivo di astensione previsto da norme deontologiche o professionali a lui applicabili.

9. Il consulente partecipa agli incontri di mediazione ai quali è invitato dal mediatore impegnandosi a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

10. Il mediatore, in accordo con le parti e con il consulente, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività peritali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, nonché il termine entro il quale il consulente dovrà depositare presso la segreteria dell'ODM la propria relazione scritta, rinviando il procedimento di mediazione ad un incontro successivo alla scadenza di tale termine.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

11. Le attività del consulente si svolgono garantendo la possibilità di contraddirittorio tra le parti le quali, a loro spese ed oneri, possono nominare uno o più consulenti tecnici di parte. Costoro, prima di assumere l’incarico, devono sottoscrivere ed inviare alla segreteria dell’ODM impegno scritto al rispetto del presente regolamento e degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in mancanza del quale non possono partecipare agli incontri di mediazione né alle operazioni peritali, né ricevere informazioni o documenti da parte dell’ODM o del consulente.

12. Prestata la dichiarazione di cui al comma che precede, i consulenti tecnici di parte possono partecipare alle attività peritali ed agli incontri di mediazione a cui partecipa il consulente. Possono presentare al consulente domande, note ed osservazioni a cui il consulente deve dare riscontro nella relazione peritale.

Art. 23 Proposta del Mediatore

1. Qualora le parti ne facciano concorde richiesta il Mediatore formula una proposta di conciliazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

2. Fuori dal caso previsto al comma che precede, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se tale facoltà è prevista nella clausola in base alla quale è promosso il tentativo di mediazione od in un accordo scritto intervenuto tra le parti antecedentemente all’inizio del procedimento.

3. Prima di formulare la proposta, il Mediatore deve dare informazione alle parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dandone atto a verbale.

4. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

5. La proposta di conciliazione del mediatore è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire all’ODM, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

6. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 24 Tirocinio assistito e rilevazione dei livelli di qualità.

1. Agli incontri di mediazione possono assistere tirocinanti ai fini della formazione iniziale dei mediatori prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150.

2. Con il consenso di tutte le parti, agli incontri di mediazione possono, altresì, assistere altre persone qualora ciò sia possibile in base alla normativa vigente.

3. La partecipazione agli incontri di mediazione come tirocinanti od uditori è consentita anche ai mediatori di altri organismi, previa delibera dell’ODM, tenendo conto degli affari di mediazione effettivamente svolti e della necessità di garantire la formazione dei mediatori e degli aspiranti mediatori che intendano iscriversi all’ODM.

4. Tutti coloro che assistono agli incontri di mediazione sono vincolati agli obblighi di riservatezza di cui alla normativa vigente ed al presente regolamento e devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno.

5. Al fine della rilevazione della soddisfazione degli utenti, l’ODM può chiedere alle parti di compilare questionari di rilevazione della qualità del servizio.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

CAPO V – DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E DELL'ACCORDO

Art. 25 Forma e contenuto dei verbali conclusivi del procedimento e dell'accordo di conciliazione

1. Quando l'incontro di mediazione si svolge con la presenza di tutti i partecipanti avanti al mediatore, il relativo verbale conclusivo del procedimento di mediazione e l'eventuale accordo allegato, sono redatti in tanti originali quante sono le parti più un originale conservato dall'ODM. Tutti gli originali sono sottoscritti dalle parti, dagli avvocati che le assistono, oltre che dal mediatore, con firma autografa. Il verbale è sottoscritto anche dagli altri partecipanti all'incontro di mediazione. Il mediatore certifica l'autografia delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e cura l'immediato deposito del verbale e dell'eventuale accordo presso la segreteria dell'ODM. Anche nei casi di cui al presente comma, le parti possono consensualmente decidere di redigere il verbale e l'eventuale accordo in formato digitale, sottoscrivendolo ai sensi del comma che segue.
2. Qualora il verbale conclusivo del procedimento di mediazione e l'eventuale accordo allegato siano redatti in formato digitale tutte le firme di cui al comma che precede sono apposte in formato elettronico PADES Bes, salvo che il mediatore non autorizzi l'utilizzo di altro tipo di valida firma digitale o di firma elettronica qualificata, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Se le parti raggiungono un accordo di conciliazione, il mediatore ne dà atto nel verbale dell'incontro, a cui è allegato l'accordo.
4. Il verbale di cui al comma che precede deve indicare il valore dell'accordo raggiunto.
5. L'accordo di conciliazione è atto delle parti, concluso e redatto tra le stesse con l'assistenza dei rispettivi difensori.
6. L'accordo di conciliazione deve possedere i requisiti di forma richiesti dalla legge in relazione ai suoi effetti ed ai diritti che con lo stesso si trasferiscono. In particolare, se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 cc, per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, individuato dalle parti o, su loro richiesta, dal Mediatore. Le eventuali spese notarili o relative al diverso soggetto il cui intervento sia necessario per rispettare i requisiti previsti al presente comma sono a carico delle parti.
7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8. Gli adempimenti, i costi per la sua redazione e gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a carico esclusivo delle parti.
9. Alle mediazioni con modalità telematica ed alla verbalizzazione degli incontri con partecipazione da remoto si applica, oltre a quanto previsto al presente articolo, le norme del capo VI del presente regolamento.

Art. 26 Efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato validamente sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con firma digitale, costituisce titolo esecutivo secondo quanto previsto dalla legge vigente.
2. Gli avvocati che sottoscrivono l'accordo attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi che precedono le parti possono far acquisire all'accordo di conciliazione efficacia esecutiva secondo quanto previsto dal D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.

Art. 27 Mancata conciliazione

1. Se, a conclusione del procedimento di mediazione, le parti non raggiungono un accordo, anche per mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore forma processo verbale negativo e conclusivo del procedimento ed indica l'eventuale proposta che sia stata da lui formulata ed il suo esito.
2. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

Art. 28 Deposito del verbale presso la segreteria e rilascio di copie

1. I verbali e gli accordi del procedimento di mediazione, regolarmente firmati, sono depositati dal mediatore, nel più breve tempo possibile, presso la segreteria dell'ODM.
2. Dei verbali è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

CAPO VI DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA E DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE MEDIANTE COLLEGAMENTO A DISTANZA

Art. 29 Mediazione con modalità telematica

1. Con il consenso delle parti, il procedimento di mediazione può svolgersi con modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dalla normativa vigente.
2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 30 Mediazione con collegamento da remoto di una o più parti.

1. Anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ciascuna delle parti può chiedere di svolgere uno o più incontri di mediazione mediante collegamento da remoto, in videoconferenza.
2. Una parte può chiedere di partecipare all'incontro di mediazione mediante collegamento da remoto anche quando l'altra o le altre partecipano in presenza.
3. L'utilizzo del collegamento da remoto può riguardare l'intero procedimento, singole fasi o singoli incontri.

Art. 31 Requisiti per la partecipazione ai procedimenti telematici o agli incontri di mediazione mediante collegamento da remoto.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

1. La mediazione può svolgersi con modalità telematica qualora tutte le parti siano in possesso di un valido strumento di firma digitale, salvo che il mediatore autorizzi l'utilizzo di altro tipo di firma elettronica valida ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per partecipare ad un incontro di mediazione mediante collegamento da remoto la parte deve essere in possesso di uno strumento di firma digitale, come previsto al comma che precede.
3. La parte che non dispone degli strumenti di firma di cui ai precedenti commi può usufruire dei servizi di firma messi a disposizione dall'ODM, qualora questi siano attivi ed utilizzabili dalle parti stesse, sopportando i rispettivi costi.
4. Per partecipare ad un procedimento di mediazione con modalità telematica o per partecipare ad un incontro di mediazione tramite collegamento da remoto la parte ed il suo difensore devono essere dotati di attrezzatura hardware e software nonché di collegamenti informatici idonei a garantire la riservatezza del procedimento.
5. Le parti ed i difensori devono essere dotati di computer od altro dispositivo analogo privo di virus e con connessione internet sicura, microfono e altoparlanti correttamente configurati webcam, programma editor di testi compatibile con i formati generalmente in uso, programma per la visualizzazione di files in formato PDF.

Art. 32 Riservatezza nel procedimento di mediazione con modalità telematiche e nei collegamenti da remoto

1. Le parti ed i loro difensori sono responsabili della segretezza del link e delle altre credenziali di accesso nonché dei propri sistemi informatici, sia hardware che software e del fatto che gli stessi siano sicuri ed idonei ad evitare che quanto avviene nell'incontro di mediazione possa venire a conoscenza di terzi.
2. Le parti ed i loro difensori devono collegarsi da luoghi idonei a garantire la riservatezza del procedimento, evitando che agli incontri di mediazione possano assistere persone non autorizzate dal mediatore e dalle altre parti o che queste possano anche solo sentire quanto viene detto durante gli incontri di mediazione.
3. A richiesta del mediatore, coloro che partecipano all'incontro devono orientare la telecamera in modo da inquadrare tutto il locale da cui sono collegati e tutte le persone presenti.
4. Gli incontri di mediazione non possono essere soggetti a memorizzazione o registrazione, in nessun modo né tramite alcun sistema o dispositivo.
5. Le parti devono tenere riservati i link e le credenziali di accesso comunicategli dalla segreteria dell'ODM.
6. Si applicano gli altri obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento.

Art. 33 Richiesta di svolgimento della mediazione con modalità telematiche o di collegamento da remoto

1. La domanda di mediazione può contenere la richiesta di svolgere la mediazione con modalità telematiche, rispettando quanto stabilito dall'art. 8 bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a condizione che sia stata depositata all'organismo a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'adesione della parte nei cui confronti è rivolta la domanda di mediazione può contenere la richiesta di svolgimento della stessa con modalità telematica, rispettando quanto stabilito dall'art. 8 bis del D.lgs. 4

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

marzo 2010, n. 28, purché sia depositata all'ODM, a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine di cui all'Art. 9, comma 1 del presente regolamento.

3. Nel caso previsto dal comma che precede la segreteria contatta la parte proponente al fine di acquisire il consenso allo svolgimento della mediazione con modalità telematica. Nel caso in cui non vi sia il consenso di entrambe le parti allo svolgimento della mediazione con modalità telematica, la mediazione si svolge con modalità non telematica ferma la possibilità per la parte interessata di partecipare agli incontri di mediazione tramite collegamento da remoto.

4. La richiesta di partecipare tramite collegamento remoto ad una mediazione che non si svolge con modalità telematica, non contenuta nella domanda o nell'atto di adesione alla mediazione, deve pervenire all'ODM almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'incontro.

5. Qualora la parte formuli richiesta di mediazione in modalità telematica, ovvero aderisca ad un procedimento di mediazione da svolgersi con la stessa modalità oppure chieda di partecipare ad uno o più incontri da remoto, la stessa parte ed il suo difensore devono dichiarare:

- di accettare le norme del presente regolamento, le norme tecniche e gli altri atti dell'ODM che regolano lo svolgimento del procedimento con modalità telematiche;
- di essere in possesso dei requisiti e delle attrezzature informatiche previste all'articolo 31;
- di impegnarsi a rispettare scrupolosamente gli obblighi previsti all'art. 32;
- di prendere atto ed accettare che l'ODM non potrà essere considerato responsabile dell'integrità e della sicurezza delle attrezzature informatiche delle parti e dei loro difensori ovvero qualora le parti stesse o i loro difensori comunichino i link e/o le credenziali fornite.

Art. 34 Partecipazione alle mediazioni con modalità telematica e partecipazione da remoto agli incontri di mediazione.

1. La Segreteria invia, a mezzo mail, a ciascuna parte che debba partecipare ad una mediazione con modalità telematiche o debba collegarsi da remoto ed ai rispettivi avvocati un link che consente l'accesso alla stanza virtuale.

2. Il giorno dell'incontro, all'ora stabilita, le parti con gli Avvocati ed il Mediatore devono collegarsi, tramite il link di cui al comma 1, alla stanza virtuale per partecipare all'incontro di mediazione.

3. Il Mediatore procede con l'incontro di mediazione previa verifica che le parti siano collegate in videoconferenza, accertamento della loro identità, di quella dei loro difensori e degli eventuali altri soggetti legittimamente presenti in videoconferenza, nonché verifica delle parti che, pur regolarmente convocate, siano rimaste assenti.

4. Durante l'incontro il Mediatore può escludere temporaneamente alcune parti dal collegamento in modo da condurre sessioni separate e può riprendere la sessione comune in qualsiasi momento.

5. Possono essere utilizzati sistemi telematici di file sharing per la consultazione di documenti nonché per la redazione e lo scambio del verbale e del testo dell'eventuale accordo.

6. Qualora, per mal funzionamento dei sistemi telematici od altre difficoltà tecniche, non sia possibile il collegamento con una o più parti o con i loro difensori o questo si interrompa, ovvero sopravvengano altri

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

problemi tecnici, il Mediatore può sospendere temporaneamente l'incontro di mediazione o rinviarlo ad una data successiva.

Art. 35 Verbalizzazione degli incontri e redazione degli accordi.

1. I verbali degli incontri di mediazione con modalità telematica sono formati tramite creazione di un unico file nativo digitale, contenente l'eventuale accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2 del presente regolamento e dell'art. 8 bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

2. La sottoscrizione dei verbali degli incontri di mediazione non telematica ai quali una o più parti hanno partecipato da remoto, e dell'eventuale accordo, avviene attraverso l'apposizione di firme analogiche ovvero di firme digitali nel rispetto dell'art. 8-ter del D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28. .

Art. 36 Norme tecniche e di rinvio.

1. L'ODM può emanare norme, istruzioni e specifiche tecniche sui requisiti, le attrezzature necessarie e le modalità di partecipazione ai procedimenti di mediazione con modalità telematica e per la partecipazione da remoto, anche in deroga a quanto stabilito agli articoli 31 e 34 del presente capo.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano, anche alle mediazioni telematiche o con collegamento da remoto, le norme previste agli altri capi del presente regolamento.

CAPO VII – DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art. 37 Spese ed Indennità di mediazione

1. Sono dovuti all'ODM i seguenti compensi ed i seguenti rimborsi:

- spese di avvio del procedimento;
- rimborso delle spese vive e documentate;
- spese di mediazione per il primo incontro;
- ulteriori spese di mediazione.

Art. 38 Spese di avvio del procedimento

1. Sono dovuti, a titolo di spese di avvio del procedimento, i seguenti importi:

- € 40,00 per le procedure di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le procedure di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le procedure di valore superiore a € 50.000,01 e per quelle di valore indeterminato.

Art. 39 Spese di mediazione per il primo incontro

1. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione, per il primo incontro, i seguenti importi:

- € 60,00 per le procedure di valore non superiore a € 1.000,00 e per quelle di valore indeterminabile basso;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

- € 120,00 per le procedure di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per quelle di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le procedure di valore superiore a € 50.000,01 e per quelle di valore indeterminabile alto.

Art. 40 Ulteriori spese di mediazione

1. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute:

- a) nel caso in cui le parti raggiungano un accordo al primo incontro di mediazione;
- b) nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, abbiano deciso di rinviare lo svolgimento della procedura di mediazione ad un incontro successivo anche se la procedura termina senza accordo.

2. Le ulteriori spese di mediazione sono determinate secondo quanto previsto all'art. 31 del decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 e della tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.

3. Qualora le parti raggiungano un accordo in sede di primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, detratto quanto già pagato dalla parte per le spese di mediazione per il primo incontro di cui all'art. 39 che precede, con una maggiorazione del dieci percento.

4. Qualora il procedimento sia stato rinviato ad un incontro successivo al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, detratto quanto pagato dalla parte per le spese di mediazione per il primo incontro di cui all'art. 39 che precede.

5. Qualora il procedimento che sia stato rinviato ad un incontro successivo al primo si concluda con la conciliazione delle parti, le indennità di cui al comma 3 che precede sono aumentate del venticinque percento.

Art. 41 Rimborso delle spese vive documentate

1. In aggiunta a quanto previsto agli articoli che precedono, sono, altresì, dovute all'ODM le spese vive, diverse dalle spese di avvio sopra riportate, costituite dagli esborsi documentati dall'organismo per la convocazione delle parti, per l'invio di corrispondenza, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi e per il rilascio delle copie di verbali e atti.

Art. 42 Mediazioni nelle materie obbligatorie e mediazioni demandate dal Giudice

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 oppure quando la mediazione è demandata dal giudice, gli importi di cui agli articoli 38,39 e 40 che precedono sono ridotti di un quinto.

Art. 43 Titolarità del debito e termini di pagamento

1. Gli importi di cui agli articoli 38, 39 e 40 si intendono dovuti da ognuna delle parti e sono corrisposti da ciascuna di esse all'organismo.

2. Gli importi di cui all'art. 41 del presente regolamento sono dovuti dalla parte nel cui interesse è stata compiuta l'attività che ha dato origine all'esborso o all'anticipazione delle spese.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

3. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

4. Gli importi di cui all'art.41 sono pagati dalla parte interessata quando l'ODM deve eseguire l'attività o prestare il servizio ai quali la spesa si riferisce.

5. Gli Importi di cui a agli articoli 38 e 39 sono pagati dalle parti istanti al momento del deposito della domanda di mediazione e dalle parti aderenti al momento del deposito dell'adesione alla mediazione.

6. Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui agli articoli 38, 39 e 41.

7. Ciascuna parte provvede al pagamento delle indennità di cui al precedente art. 40:

- alla conclusione del primo incontro e, comunque, prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione, per quanto riguarda le indennità di cui al comma 2 dell'art. 40;
- alla conclusione del primo incontro e, comunque, prima dell'incontro successivo, per quanto riguarda le indennità di cui al comma 3 dell'art. 40;
- alla conclusione del procedimento e, comunque, prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione, per quanto riguarda la maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 40.

8. Le parti sono obbligate in solido al pagamento degli importi di cui all'art. 40 che precede.

Art. 44 Mancato pagamento degli importi

1. Il mancato pagamento degli importi previsti dagli articoli che precedono nei termini e nei tempi previsti nel presente capo costituisce giusta causa, per l'ODM, per non accettare la domanda o l'adesione alla mediazione, salvo che l'altra parte non provveda al pagamento omesso, oppure di recedere dal rapporto.

Art. 45 Patrocinio a spese dello Stato

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5- quater, comma 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'Organismo di Mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

CAPO VIII DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA, DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 46 Diritti di accesso agli atti

1. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

2. Nel rispetto del presente regolamento, dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs. n. 28/2010, a semplice richiesta delle parti costituite, che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riguardanti il merito della controversia che la parte depositante non abbia dichiarato

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

essere ostensibili. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

Art. 47 - Trattamento dei dati

1. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'organismo di mediazione secondo finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti relativi al procedimento di mediazione, secondo gli obblighi di legge, anche con riferimento agli adempimenti obbligatori in campo fiscale e contabile.

2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e del D. Lvo 30.06.2003, n. 196, e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione.

Art. 48 - Accesso agli atti del procedimento di mediazione

1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e formati e/o detenuti dall'Organismo di Mediazione.

2. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Organismo di Mediazione abbia l'obbligo di conservare le informazioni, i dati e i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

3. L'accesso si esercita mediante formale istanza scritta da inoltrare alla segreteria dell'Organismo a mezzo posta o in via telematica.

4. L'istanza deve essere sottoscritta mediante valido certificato di firma digitale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, ovvero sottoscritta in calce ed inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 lett. c), la richiesta presentata per via telematica è valida anche se sottoscritta sul documento cartaceo riprodotto ed inviata unitamente alla copia del documento d'identità.

5. L'istanza deve essere motivata circa l'interesse del richiedente all'accesso e deve indicare la natura e l'oggetto del dato, dell'informazione o del documento richiesti, non può essere generica e deve contenere le generalità complete del richiedente con i relativi recapiti e l'indicazione della fase della mediazione (separata o comune) nella quale il documento è stato offerto.

6. Ove l'istanza sia incompleta il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni. La richiesta comporta l'interruzione del procedimento il cui termine ricomincia a decorrere dal ricevimento dell'istanza perfezionata.

7. Non sono ammissibili istanze di accesso documentale che siano meramente esplorative o generiche o preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Organismo di Mediazione e che comunque riguardino documenti riservati forniti dalla controparte.

Art. 49 - Diritti di informazione ed accesso agli atti in caso di sospensione o cancellazione dell'ODM dal registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia

1. Qualora l'ODM sia sospeso o cancellato dal registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione ne dà immediata comunicazione, indicando la data di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

decorrenza, ai mediatori inseriti nei propri elenchi ed alle parti dei procedimenti in corso ed attesta al responsabile del registro l'adempimento di tale onere ai sensi del D.M. 31/10/2023 n. 150.

2. Le procedure di mediazione in corso possono proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.M. 31/10/2023, n. 150, del provvedimento di sospensione o di cancellazione sul sito del Ministero della Giustizia, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione allo stesso di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'ODM sospeso o cancellato.

4. La richiesta di cui al comma che precede può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'ODM sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo a cui è presentata la domanda di cui al comma che precede e che il provvedimento di sospensione o cancellazione non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore indicato.

5. Se nel termine indicato al comma tre non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

6. Quando la mediazione prosegue presso un altro organismo ai sensi del presente articolo, l'ODM sospeso o cancellato, ricevuta la comunicazione della domanda di cui al comma 3, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Art. 50 – Trasparenza

1. L'ODM rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, del Decreto del Ministero della Giustizia 24/10/2023, n. 150 con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti nei propri elenchi;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

n) i criteri per la determinazione delle indennità e delle spese dovute per la procedura di mediazione;

o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;

q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.

2. L'ODM, anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, cura l'aggiornamento tempestivo delle informazioni sopra elencate.